



Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. unione.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 02492140203



ORDINANZA N. 30 DEL 23/08/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIOTTO E VIE LIMITROFE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA"

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista l'effettuazione della manifestazione denominata "Notte Bianca" prevista per la serata del 25/08/2017, in Piazza Giotto, con il patrocinio dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, in collaborazione con A.S.E.P. srl, avente sede a Porto Mantovano (Mn), in Piazza della Pace, 5;
- Considerata l'elevata affluenza di partecipanti alle attrazioni dislocate in Piazza Giotto, Via Mantegna e Via Kahlo;
- Tenuto conto che sulla sede stradale saranno collocati gazebo e strutture finalizzate all'esposizione dei prodotti proposti al pubblico partecipante alla serata;
- Valutato che il pubblico stazionerà e transiterà nello spazio antistante gli esercizi commerciali, nell'area centrale della piazza e sulla carreggiata delle vie anzidette;
- Ritenuto quindi opportuno sospendere il transito veicolare ed inibire la sosta in Piazza Giotto e vie limitrofe per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di assoluta sicurezza per il traffico veicolare e pedonale;
- Considerata inoltre la necessità di procedere alla sospensione al transito veicolare di Piazza Giotto dalle ore 14:00 del 25/08/2017 fino alle ore 03:00 del 26/08/2017, per consentire le operazioni di allestimento delle strutture necessarie alla manifestazione stessa, il successivo deflusso dei partecipanti, nonché per provvedere alle operazioni di smontaggio delle attrezzature utilizzate durante lo svolgimento della Notte Bianca;
- Tenuto conto che il tratto di Via Gentileschi, che interseca Via Caravaggio, prosegue poi su Via Mantegna ovvero nel tratto interessato dalle attrazioni;
- Ritenuto quindi opportuno sospendere il transito veicolare anche in una porzione di Via Gentileschi ed inibire la sosta negli stalli di sosta ivi individuati nel tratto della medesima compreso tra le vie Caravaggio e Mantegna, al fine unico di permettere lo svolgimento della manifestazione in condizioni di assoluta sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità e consentire al contempo il transito ai residenti nella Via;
- Visti il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992;
- Visto il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello Pr. 7999 del 02/08/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali dal 09/08/2017;
- Vista la Deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello n. 128 del 22/07/2017 con cui è stata approvata la nuova articolazione dell'Ente a far data dal 09/08/2017;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Avvalendosi delle facoltà concesse;

ORDINA

Per le ragioni in premessa citate che sia istituito:

- **divieto di transito con rimozione forzata in Piazza Giotto, Via Bazzani, Via Mantegna (dall'intersezione con Via Khalo all'intersezione con Piazza Giotto);**
- **divieto di transito con rimozione forzata in Via Raffaello (dall'intersezione con Via Pisanello**

all'intersezione con Piazza Giotto);

-divieto di transito con rimozione forzata in Via Kahlo (limitatamente al tratto in ingresso da Via Mantegna e sino all'intersezione con Piazza 8 Marzo)

-divieto di transito con rimozione forzata in Via Gentileschi (tratto a senso unico compreso tra Via Caravaggio e Via Mantegna);

-divieto di transito con rimozione forzata in Via Gentileschi 38 (tratto di strada chiusa a doppio senso di circolazione ivi presente all'intersezione con Via Mantegna);

dalle ore 14:00 del giorno 25/08/2017 alle ore 03:00 del giorno 26/08/2017. Contestualmente alle operazioni di allestimento della manifestazione, nonché durante lo svolgimento della stessa, l' inibizione temporanea alla sosta ed alla fermata nelle strade sopra elencate, con rimozione forzata dei veicoli in stazionamento, sarà da considerarsi applicata anche agli stalli di sosta antistanti le attività commerciali e residenziali di Piazza Giotto. Si dispone altresì che nel tratto a senso unico di Via Gentileschi, compreso tra Via Caravaggio e Via Mantegna, sia istituito, in via del tutto provvisoria ed avvalendosi di movieri all'uopo predisposti, il doppio senso di circolazione a velocità particolarmente moderata, con possibilità da parte dei veicoli di transitare sugli stalli di sosta ivi tracciati dalle ore 14:00 del giorno 25/08/2017 alle ore 03:00 del giorno 26/08/2017. Detta deroga è da intendersi ad uso esclusivo di residenti ed autorizzati.

Sarà inoltre concesso il transito, a velocità particolarmente moderata ed ai soli residenti, limitatamente al tratto di Piazza Giotto compreso tra Via Bazzani e Via Michelangelo, esclusivamente seguendo la direzione di marcia consentita dalla segnaletica stradale ivi presente.

Le operazioni di chiusura delle vie interessate dal provvedimento e la relativa riapertura al transito con il ripristino alle originali condizioni viabili al termine della manifestazione verranno attuate da A.SE.P. srl, avente sede a Porto Mantovano (Mn), in Via Piazza della Pace, 5, a cui il presente atto viene notificato.

Delle limitazioni viabilistiche anzidette sarà apposta idonea segnaletica di preavviso, atta a rendere noto all'utenza quanto sopra disposto, mediante l'utilizzo di segnali stradali conformi a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). La segnaletica stradale impiegata dovrà essere resa perfettamente visibile ed efficiente, adottando segnali stradali conformi alle normative vigenti, in ottimo stato di conservazione e perfettamente visibili, anche e soprattutto durante le ore notturne e nel caso di avverse condizioni atmosferiche.

Il transito veicolare e la sosta in Piazza Giotto, Via Raffaello, Via Mantegna e Via Kahlo saranno concessi unicamente ai soli veicoli degli organizzatori, degli espositori, nonché ai veicoli di servizio dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, ai veicoli delle Forze di Polizia e di Pubblico Soccorso qualora necessario per l'espletamento delle proprie funzioni.

E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate con il presente atto.

Il presente atto viene inviato ad APAM ai fini dell'eventuale variazione del percorso della linea TPL.

Avverso al presente provvedimento è presentabile opposizione in ricorso al T.A.R., entro 60 gg., ai sensi della Legge n. 1034/1971, oppure può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, entro 60 gg. ai sensi del D.L.vo n. 285/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zani Gloria